

LUISS GUIDO CARLI
LIBERA UNIVERSITA'
DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

TESI IN: DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TITOLO: Il rapporto di lavoro e previdenziale sportivo

RELATORE: PROF. GIAMPIERO PROIA

CORRELATORE: PROF. RAFFAELE FABOZZI

CANDIDATO: GIULIO PIERUCCI

MATRICOLA: 101123

Indice

Disciplina giuridica dello Sport in Italia

- 1.1 La regolamentazione della vita sociale
- 1.2 Il sistema delle fonti nel diritto sportivo
- 1.3 Il sistema delle fonti per gli sportivi professionisti
- 1.4 La norma sportiva e i suoi destinatari
- 1.5 L'ordinamento giuridico sportivo
- 1.6 Rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

Il lavoro nello sport

- 2.1 Il rapporto di lavoro sportivo prima della legge n. 91/1981
- 2.2 La legge n. 91/1981
- 2.3 Lavoro sportivo autonomo e subordinato
- 2.4 Professionismo e dilettantismo nello sport
- 2.5 Le controversie di lavoro in ambito sportivo
- 2.6 La costituzione del rapporto di lavoro sportivo
 - 2.6.1 L'accordo

2.6.2 La forma

2.6.3 La condizione

2.6.4 Il termine

2.7 Invalidità del contratto sportivo

2.8 Disciplina del rapporto di lavoro sportivo

2.8.1 Obblighi del lavoratore

2.8.2 Poteri del datore di lavoro

2.9 Il *mobbing* nel lavoro sportivo

2.10 Abolizione del c.d. vincolo sportivo

2.11 La fine del rapporto di lavoro sportivo

La previdenza nello sport

3.1 L'inizio della previdenza nel calcio

3.2 Il recupero dei contributi

3.3 Il riscatto dei contributi

3.4 Ricongiunzione dei contributi

La pensione del calciatore

4.1 L'inizio della previdenza nel calcio

4.2 Recupero dei contributi

4.3 Riscatto dei contributi

4.4 Ricongiunzione di contributi

“Il rapporto di lavoro e previdenziale sportivo”

Capitolo I

Disciplina giuridica dello Sport in Italia

1.1 La regolamentazione della vita sociale

Per iniziare il presente lavoro giova fare delle premesse sullo sport nel mondo, visto come fenomeno di aggregazione sociale. Lo sport da sempre soddisfa le necessità dei molti individui che amano cooperare reciprocamente e svolgere una vita associata.

Per soddisfare tali bisogni è necessario porsi delle regole le quali devono assicurare la sopravvivenza del gruppo e garantire la pacifica convivenza degli sportivi. Per questi motivi sono state emanate delle norme specifiche che trascendessero da una dimensione tipicamente individuale.

Al fine di garantire equilibrio all'interno di una collettività organizzata queste regole devono essere norme che siano spontaneamente osservate dai singoli e che, se violate, non producano gravi effetti se non la generica riprovazione da parte degli altri componenti della società. Ci si riferisce alle norme sociali, religiose, morali e di costume.

Queste società rappresentano, quindi, la forma più evoluta di collettività riscontrabile nel moderno Stato.

1.2 Il sistema delle fonti nel diritto sportivo

L'ordinamento giuridico sportivo è un ordinamento giuridico settoriale autonomo facente, però, capo al CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

Lo Stato ha, in virtù degli interessi generali che persegue, una posizione preminente su tutti gli ordinamenti particolari; fatte queste premesse si può delineare il sistema delle fonti nel diritto sportivo.

“Fonte del diritto” può assumere due significati diversi: può indicare il processo di formazione di un diritto ovvero il risultato di tale processo e le fonti saranno, rispettivamente, definite come “fonti di produzione” e “fonti di cognizione”.

Per quanto riguarda queste ultime l'attuale sistema è così articolato:

- 1) Costituzione
- 2) Leggi costituzionali
- 3) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
- 4) Leggi regionali
- 5) Regolamenti
- 6) Usi.

Inoltre le Leggi internazionali e comunitarie hanno la stessa valenza delle Leggi ordinarie. Va anche segnalata una limitazione alla sovranità nazionale derivante dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea la quale, visti anche gli artt. 10 e 11 Cost.¹, prevede che l'ordinamento statale si conformi alle

¹ L'art. 10 Cost. afferma, al comma 1, che “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.” Mentre l'art. 11 afferma “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che

norme del diritto internazionale e che una legge ordinaria non possa violare norme costituzionali.

Le fonti del diritto internazionali sono:

- 1) La Carta Olimpica, al pari delle Direttive e Raccomandazioni del CIO
- 2) Gli Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali.

Nell'ordinamento nazionale troviamo Statuto e Regolamenti del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e Statuti e Regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Le ultime fonti citate costituiscono un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale e ai principi di questo si devono conformare; d'altra parte dovranno adeguarsi anche ai principi dettati dalle fonti statali e comunitarie, considerate fonti primarie rispetto alle fonti di settore.

A riprova di ciò è previsto che qualora un ordinamento sportivo di una qualsiasi nazione non dovesse attenersi alle direttive degli organi dell'ordinamento sportivo mondiale, rischia di essere da questi disconosciuto, con la conseguenza che gli atleti e le società di quella Nazione non potrebbero partecipare alle competizioni internazionali.²

1.3 Il sistema delle fonti per gli sportivi professionisti

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

²S. TATTI, *Diritto amministrativo dello sport*.

Nel nostro ordinamento viene fatta una distinzione netta tra norme riguardanti gli sportivi professionisti e norme per gli sportivi dilettanti; inoltre, a proposito degli sportivi professionisti vedremo come la maggior parte delle norme sono dettate avendo come destinatario principale la categoria dei calciatori. Tutto ciò sarà approfondito nei successivi capitoli, ma è una premessa doverosa per l'interpretazione del presente paragrafo.

A livello legislativo, il rapporto di lavoro del calciatore professionista trova la sua disciplina nella legge 23 marzo 1981, n.91, aggiornata dalla legge 586 del 18 novembre 1996, oltre che, allorché non incompatibili o espressamente escluse, in tutte le altre norme dettate per il lavoro subordinato in generale³.

L'interprete è chiamato, pertanto, a un'attenta opera di raccordo della disciplina speciale con quella generale, tenendo conto della specialità del rapporto di lavoro disciplinato ma che, nello stesso tempo, consenta di inserire in modo idoneo il provvedimento legislativo nel contesto dell'ordinamento statale, considerato anche nella sua dinamica evolutiva⁴.

La legge 91/81, della quale si tratterà ampiamente nello specifico capitolo a essa dedicato, costituisce la normativa quadro di riferimento per tutte le discipline sportive che prevedono un settore d'attività regolamentato in forma professionistica, dettando una serie di principi generali in tema di rapporti tra società sportive e atleti professionisti, segnatamente alla forma,

³ L'applicabilità delle norme sul lavoro subordinato è dovuto al riconoscimento, da parte dell'articolo 3 della legge 91/81, della natura subordinata del rapporto di lavoro che lega il calciatore alla società sportiva. Si vedrà inoltre che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 91/81, non saranno però applicabili al rapporto di lavoro sportivo professionistico, la totalità delle norme valide per qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ordinario.

⁴ Così si esprime M. DE CRISTOFARO, legge 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 580.

alla durata e alla cessione del contratto di lavoro tra le parti, in materia di premi di addestramento e formazione tecnica, nonché in tema di risoluzione delle controversie.

A riprova dell'enorme importanza che ebbe tale legge si leggano delle considerazioni consultabili direttamente dal sito dell'Associazione Italiana Calciatori: «Il 4 marzo 1981 rimarrà sicuramente una data storica per il mondo sportivo professionistico. [...] La legge è stata una conquista determinante per la categoria dei calciatori: lo sport professionistico, calcio in primis, si trovava ad avere finalmente delle certezze giuridiche, delle tutele ben precise. [...] Con la nuova normativa il calciatore da quel momento diventava infatti lavoratore subordinato, le cui prestazioni a titolo oneroso costituivano oggetto di contratto di lavoro subordinato. Venivano introdotte la tutela sanitaria, l'indennità di preparazione e promozione, le assicurazioni infortuni, il trattamento pensionistico.»

1.4 La norma sportiva e i suoi destinatari

Nelle pagine precedenti abbiamo indicato la normazione quale uno degli elementi (insieme alla plurisoggettività e all'organizzazione) costitutivi dell'ordinamento sportivo. La normazione è un complesso di regole in grado di prevenire l'insorgere di liti o dirimerle ovvero di organizzare e disciplinare l'attività sportiva⁵. Questo insieme di regole si traduce in un insieme di norme sportive le quali danno vita all'ordinamento sportivo.

Una norma non è diretta ad un soggetto specifico dell'ordinamento sportivo, bensì a tutti coloro che, entrando a far parte della comunità sportiva, hanno tacitamente accettato le regole che la governano.

Contributo all'esegesi del significato di norma sportiva fu dato anche da prestigiosi autori⁶, i quali sottolinearono come punto focale l'avvenuta trasformazione dello sport dalla concezione prettamente ludica ad una tipicamente organizzata. Si passò, infatti, da un agonismo occasionale ad un agonismo a programma illimitato dove le numerose gare organizzate, in tutti i periodi dell'anno e in molti luoghi anche parecchio distanti, trovarono come logica conseguenza la creazione di apparati chiamati a fissare regole scritte allo scopo di consentire, tra le altre cose, la comparazione dei risultati ottenuti. Crebbero anche le discipline sportive cosiccome il numero di individui praticanti sport.

⁵ S. TATTI, *op. cit.*

⁶ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano, 1977

1.5 L'ordinamento giuridico sportivo

L'ordinamento giuridico sportivo trae origine dalle numerose competizioni internazionali che nella seconda metà del XIX secolo cominciarono a svolgersi e che culminarono col ripristino dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia.

In occasione del Congresso Internazionale degli sport atletici che si tenne a Parigi nel 1894 venne infatti approvata l'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna. Un grande contributo fu offerto da Pierre de Fredi, meglio noto come barone de Coubertin (suo il celebre motto «L'importante non è vincere ma partecipare»), il quale costituì, sempre nel 1894, il Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici (pochi anni dopo rinominato CIO). Questo Comitato venne fondato come un'organizzazione permanente, non governativa, priva di soggettività internazionale, con il potere di organizzare e decidere sull'ammissione ai Giochi Olimpici; inoltre i principi erano dettati dalla Carta Olimpica, prima vera fonte del diritto sportivo internazionale.

Fanno parte del CIO le Federazioni Sportive Internazionali, una per ogni singola disciplina sportiva; queste Federazioni dettano le norme tecniche e di gara vincolanti per tutte le Federazioni Sportive Nazionali.

Parallelamente alla creazione di un'organizzazione sportiva di livello mondiale, in ciascuno Stato, a livello gerarchicamente subordinato, si sviluppano ordinamenti sportivi nazionali con al vertice un proprio comitato olimpico.

Anche in Italia sorge la prima disciplina del fenomeno sportivo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), istituito nel 1907 con lo scopo di curare la partecipazione degli atleti italiani ai giochi olimpici; nel

1914 assume anche la funzione di organo di controllo e coordinamento di tutta l'attività sportiva nazionale, divenendo anche ente fiduciario del CIO.

Veniamo ora ad un breve excursus storico volto a spiegare come si sia arrivati alla concezione odierna di ordinamento sportivo.

Nel XX secolo vi furono pareri ed opinioni illustri sul corretto inquadramento da dare al fenomeno sportivo.

Inizialmente venne seguita la teoria c.d. normativista introdotta da Kelsen⁷. Ad avviso del grande giurista austriaco l'ordinamento giuridico altro non era che un insieme di norme corrispondenti, quindi, con l'ordinamento normativo. Di lì a poco si contrappose alla teoria appena menzionata la teoria c.d. istituzionalistica della quale fautore era Santi Romano⁸. Secondo questa teoria il diritto non può essere ridotto alla norma o all'insieme di norme costituenti l'ordinamento, quest'ultimo, se considerato come "Istituzione" va oltre e condiziona l'aspetto meramente normativo: l'Istituzione-ordinamento viene intesa, quindi, come organizzazione, come posizione della società e il "momento istituivo" è anteriore rispetto a quello normativo.

Approfondendo ancora il pensiero di molti autori⁹ si nota il suo sostegno alla tesi secondo cui si era in presenza di un ordinamento giuridico tutte le volte che veniva ravvisata la sussistenza di un insieme di soggetti organizzate in strutture predefinite e retti da regole certe. Da qui deriva lo schema secondo cui gli elementi essenziali di ogni ordinamento giuridico

⁷ H. KELSEN, *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.

⁸ S. ROMANO, *L'ordinamento sportivo*.

⁹ S. ROMANO, *Op. cit.*

sono: la società, la normazione e l'ordine sociale. Tale indirizzo trovò riscontro anche in molti Paesi esteri, primi fra tutti Francia¹⁰ e Germania¹¹.

Fu poi altra autorevole dottrina¹² a segnare una svolta decisiva: egli considerò il diritto sportivo come manifestazione ordinamentale del diritto dei privati, richiamandosi ad una sua base negoziale e confermando l'esistenza di un momento normativo e giurisdizionale proprio; la sua tesi, incontrò, però, le resistenze proprie del regime fascista che propugnava un ordinamento alquanto statalizzatore.

Il processo di pluralizzazione di ordinamenti sociali non può dirsi una novità assoluta nella società moderna dato che gruppi con finalità generali e con pretese di originarietà ed esclusività (gruppi etnici, comunità nazionali e territoriali che ancora non siano riuscite a costituirsi in comunità politiche sovrane, confessioni religiose) affondano le loro origini in un momento posteriore all'affermazione dello Stato moderno.

I giuristi hanno man mano virato verso una concezione pluralista degli ordinamenti giuridici vista la sempre crescente importanza sul piano sociale assunta da ordinamenti di svariata caratterizzazione, ma comunque diversa da quella statale; il principio di pluralità degli ordinamenti è principio cardine del nostro ordinamento ed è espressione del pluralismo riconosciuto.

¹⁰M. HAURIU, *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, in collana *Civiltà del diritto*, vol. 16, Giuffrè, Milano.

¹¹M. WEBER, *Economia e Società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961, Vol. I, 1922.

¹²W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, rivista italiana di scienze giuridiche, 1929, e in collana *Civiltà del Diritto*, vol. 5, Giuffrè, Milano, 1963, - "(*Ordinamenti giuridici (Pluralità di)*", in *Nuovissimo Digesto*, vol. XII.

Abbiamo da una parte lo Stato (unica istituzione che persegue interessi di carattere generale), dall'altra i vari ordinamenti di settore (ecclesiastico, militare, sportivo, ecc.) i quali perseguono interessi di carattere collettivo.

Considerati questi interessi perseguiti si evince che lo Stato ha una posizione preminente sui vari ordinamenti settoriali i quali, però, godono di una certa autonomia (anche a livello normativo). Si parla pertanto di "gerarchia delle istituzioni" coincidente nel principio di "gerarchia nelle fonti del diritto" dove le norme di rango sottordinato (norme degli ordinamenti settoriali) non possono contrastare con le norme di rango sovraordinato (norme statali).

Nel 1949 Severo Giannini, in un contesto mutato ed ispirato al pluralismo, propose una chiave di lettura di tipo ordinamentale per il fenomeno sportivo e sancì la natura dell'ordinamento sportivo individuandone gli elementi costitutivi: la plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione.¹³

Andando ad esaminare questi tre elementi si può definire la plurisoggettività come l'esistenza di un gruppo di persone fisiche o enti tutti assoggettati all'osservanza di regole comuni. Queste regole comuni, a cui vien attribuito valore vincolante, costituiscono la normazione.

Per organizzazione, invece, si intende la capacità che un complesso di persone e di servizi esercita sui soggetti facenti parte dell'ordinamento limitandone la libertà in nome dell'interesse comune del gruppo¹⁴.

Il rapporto tra ordinamento sportivo e statale fu chiarito da autorevole dottrina italiana¹⁵ che sottolineò come i due ordinamenti (mondiale e

¹³L. CANTAMESSA, *Lineamenti di diritto sportivo*.

¹⁴W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro Italiano*, 1933, I, col. 1381, e in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1969.

nazionale) si muovono su piani diversi nonostante molte similitudini; l'ordinamento mondiale è originario, quello nazionale è derivato dai vari ordinamenti statali che gli riconosce la giuridicità.

Il carattere dell'ordinamento sportivo è da considerarsi mondiale in quanto è un ordinamento superstatale dove i singoli Stati rilevano come soggetti giuridici e non solo come dislocazione dell'ordinamento superiore (come avviene in un ordinamento semplicemente internazionale).

Non può dirsi neppure territoriale in quanto il territorio non è un elemento costitutivo, può definirsi originario dato che fonda la sua efficacia sulla forma propria e non su quella di altri ordinamenti; non ha, però, il carattere della sovranità vista la mancanza di piena effettività della forza di un determinato territorio.

1.6 Rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale

L'ordinamento sportivo, se da un lato marca le distanze dall'ordinamento giuridico statale, dall'altro possiede al proprio interno una molteplicità di categorie, una sorta di ordinamenti particolari.

Una volta riconosciuto unanimemente l'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico (si vedano ancora Cesarini Sforza e Severo Giannini su tutti), si dovette pensare ad una codificazione dello stesso.

Per quanto riguarda i suddetti limiti all'autonomia, molto rilevante è la questione della legittimità del «vincolo di giustizia», ovvero della norma (contenuta in tutti gli statuti delle federazioni sportive nazionali) in base a cui ai tesserati (soggetti dell'ordinamento sportivo) è preclusa la facoltà di

¹⁵A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, Riv. Dir. Sportivo, 1979, 41.

adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva.

Tale vincolo presenta dubbi di legittimità in relazione alla superiore normativa statale, di rango costituzionale, in base alla quale tutti i cittadini hanno il diritto di adire gli organi di giustizia statale (artt. 24¹⁶, 103¹⁷ e 113¹⁸ Cost.) per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Combinando quanto appena esposto con i principi citati di gerarchia delle fonti e di autonomia degli ordinamenti giuridici sportivi dottrina e giurisprudenza hanno uniformemente riconosciuto un ambito limitato di legittima operatività all'istituto del vincolo di giustizia, ritenendolo legittimamente operante solo nei limiti in cui le questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva avessero una rilevanza meramente interna nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ovvero nei limiti in cui provvedimenti emanati dagli organi dell'ordinamento sportivo non determinassero la lesione di posizioni giuridico-soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale.

Questa rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale sarebbe ammissibile, secondo la teoria prevalente in dottrina, solo quando abbia ad oggetto diritti disponibili e non quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o interessi legittimi¹⁹.

¹⁶ L'art. 24 Cost. riconosce il diritto di azione affermando, al comma 1, "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

¹⁷ L'art. 103 Cost. afferma, al comma 1, "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi".

¹⁸ L'art. 113 Cost. afferma, al comma 1, "Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa".

Da questa impostazione deriva che:

- a) le questioni c.d. tecniche (decisioni sportive tecniche, come quelle dell'arbitro in campo) sono state riconosciute irrilevanti per l'ordinamento statale e quindi insindacabili dai giudici statali²⁰;
- b) le questioni di carattere disciplinare (per esempio provvedimenti di squalifica di un tesserato) sono state ritenute rilevanti altresì per l'ordinamento statale, quando esse fossero idonee a incidere in misura sostanziale sullo status di affiliato;
- c) le questioni di carattere economico (controversie patrimoniali tra società o tra società e atleta) sono state riconosciute rilevanti anche per l'ordinamento statale (incidono direttamente sulla sfera economica dell'interessato) e, quindi, la giurisprudenza ha dettato la regola dell'«alternatività», principio in base al quale questo gruppo di questioni potevano essere alternativamente devolute alla giustizia sportiva oppure a quella statale;
- d) le questioni di carattere amministrativo (categoria residuale) sono state riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale²¹.

Nonostante questa delimitazione dei limiti di sindacabilità possa apparire chiara si è assistito, più volte nel corso degli anni, a situazioni di conflitto,

¹⁹ In tal senso si vedano Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050 e Cass. 17 novembre 1984, n. 5838)

²⁰G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizione sportive*, Riv. Dello sport, 1997, pag. 548.

²¹F. LUISO, *L'arbitrato sportivo fra ordinamento statale e ordinamento federale*, 1990

concretatesi nel rifiuto da parte degli ordinamenti sportivi di eseguire le decisioni emanate in materia sportiva dagli organi giurisdizionali statali.

Si ebbe, perciò, l'esigenza di disciplinare, in materia chiara ed univoca, i confini del rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Un primo passo fu rappresentato dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. Decreto Melandri), ma fu poi la legge 17 ottobre 2003, n. 280 a chiarire definitivamente la situazione.

Con questa legge si realizzò un riconoscimento formale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Ancora una volta fu, però, ribadito che vi erano anche delle precise limitazioni a tale autonomia, non era infatti in dubbio la supremazia statale²². Ne conseguì un riconoscimento formale anche per quel che riguarda l'esistenza di una giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza anche per l'ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con lo svolgimento dell'attività sportiva.

Molto importanti apparvero le norme che riconoscevano, sempre entro determinati limiti, la configurabilità di una giurisdizione statale anche in relazione ad alcune questioni derivanti dall'attività sportiva²³. Tali disposizioni prevedono tuttora l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, attribuendo la competenza al T.A.R. Lazio (salvi i casi di controversie di carattere economico-patrimoniale).

In particolare la L. 280/2003 riserva alla giustizia sportiva le questioni tecniche e le questioni disciplinari, stabilendo una sorta di "presunzione di irrilevanza" di tali questioni.

²²E. LUBRANO, *Ordinamento giuridico del giuoco calcio*.

²³L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*.

Le questioni di carattere economico sono riconosciute di nuovo come rilevanti e quindi viene confermata l'alternatività tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.

Invece non vengono più riservate alla giustizia sportiva le questioni di carattere c.d. amministrativo (relative a tesseramento, affiliazione ed iscrizione ai campionati).

La competenza territoriale, per ciò che riguarda la giustizia ordinaria, è del T.A.R. del Lazio.

Concludendo vediamo come la L. 280/2003 abbia codificato principi già espressi dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Tale legge ha, inoltre, inquadrato il sistema sportivo come ordinamento giuridico settoriale; ha sancito l'autonomia di tale ordinamento e soprattutto i limiti di questa autonomia, riconoscendo la configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva e stabilendo gli organi competenti al riguardo.

Capitolo II

Il lavoro nello sport

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo prima della legge 91/1981.

Normativa di riferimento per quanto concerne l'argomento di cui trattasi è la legge 23 marzo 91/1981. Tale legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 27 marzo 1981 e intitolata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" riveste un'importanza fondamentale nel campo ed è la conclusione di un dibattito iniziato negli anni '60 e protrattosi per oltre un ventennio.

Prima della legge 91/1981 veniva operata una distinzione netta tra sportivi professionisti e dilettanti: i primi erano coloro i quali svolgevano attività sportiva mossi dall'intento di trasformare le proprie energie fisiche in fonte di reddito, i secondi, invece, svolgevano l'attività agonistica indotti non da intenti lucrativi, bensì da motivi ricreativi²⁴.

Venendo alla natura del rapporto tra sportivi professionisti e società sportive vi erano diverse scuole di pensiero: c'era chi collocava questo rapporto nell'area del lavoro autonomo²⁵; altri interpretavano tale rapporto richiamandosi alla disciplina dei rapporti di natura associativa, considerando

²⁴G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, in Riv. dir. sport., 1968, 368.

²⁵F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. lav., 1972, 396.

il fine comune proprio degli appartenenti alla comunità sportiva e cioè lo svolgimento di un'attività ludica²⁶.

La dottrina prevalente²⁷ era senz'altro volta a ricondurre l'attività degli atleti professionisti nell'area del rapporto di lavoro subordinato richiamandosi alla disciplina dettata dall'art. 2094 del Codice Civile²⁸.

Tale indirizzo era seguito anche dalla prevalente giurisprudenza come si evince già da una sentenza del 1961 in cui la Suprema Corte si pronunciò in una controversia tra la società Milan e un suo tesserato, Raccis, affermando che gli atleti professionisti sono inseriti nel quadro di una complessa organizzazione economica e tecnica di lavoro e sono assoggettati al potere direttivo e gerarchico dell'Ente da cui dipendono²⁹.

Si nota in maniera immediata che sia il dibattito in dottrina che la casistica in giurisprudenza vertono maggiormente su vicende legate al mondo calcistico; ciò non sorprende pensando alla diffusione smisuratamente maggiore presente nel nostro Paese rispetto ad altre discipline sportive.

Anche la legge n. 91/1981 viene emanata in seguito ad un incentivo dato da una vicenda legata al mondo del calcio. Le attività inerenti al calciomercato vennero proibite alle società calcistiche da un provvedimento³⁰ emanato dal Pretore di Milano³¹; la motivazione risiedeva nel fatto che tali attività erano

²⁶G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in Riv. dir. comm., 1964, II, 15.

²⁷R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1963, 72.

²⁸ L'art. 2094 c.c. afferma che "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

²⁹Cass. Civ., 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I, 1608.

³⁰A. LENER, *Una legge per lo sport?*, in Foro it., 1981, V, 302., lo definì "piuttosto dissennato".

³¹ Pret, Milano, 7 luglio 1978, in Foro it., 1978, II, 319.

contrarie alle norme sul collocamento di cui alla legge 264/1949. Venivano considerati, infatti, i calciatori quali lavoratori subordinati; essi dovevano sottostare al complesso di norme che disciplinavano il rapporto di lavoro subordinato, quindi anche le norme sul collocamento.

Dette norme facevano divieto all'intermediazione privata. Il Pretore individuò nelle società di calcio veri e propri mediatori disattendendo perfino l'indicazione fornita dalla Cassazione che aveva espressamente escluso che nel trasferimento dei calciatori trovasse applicazione la disciplina del collocamento³².

Il provvedimento destò enorme scalpore: il Governo, sollecitato dal fatto che era in corso il calciomercato (il provvedimento era datato 7 luglio, il calciomercato si svolge principalmente tra luglio e agosto) e scorgendo il rischio che non potesse svolgersi il successivo campionato, emanò prontamente il D.L. 14 luglio 1978, n. 367 (convertito in legge 430/78) con cui esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento al trasferimento dei calciatori. Pochi giorni dopo un nuovo giudice della Pretura di Milano emanò sentenza di proscioglimento per tutti gli inquisiti poiché il fatto non costituiva (più) reato.

Nonostante questi avvenimenti il problema rimaneva aperto perché il Decreto 367/78 non aveva al proprio interno una definizione del rapporto tra società sportive e professionisti; proprio da questi eventi, però, nacque l'esigenza di una regolamentazione avvenuta proprio con la legge n. 91/1981.

³²Cass. Civ., 2 aprile 1963, n. 811.

2.2 La legge 23 marzo 1981, n. 91

Anche dopo i fatti narrati nel precedente paragrafo il percorso che portò all'emanazione di questa legge fu piuttosto tortuoso: il Senato inizialmente approvò un disegno di legge dove i professionisti venivano inquadrati come lavoratori autonomi facendo leva sul fatto che ad essi non erano applicabili le norme sul collocamento (quindi non erano considerabili lavoratori subordinati)³³. In tal modo veniva dato troppo potere a federazioni e società per quanto concerneva la predisposizione delle condizioni di contratto; ne usciva ridimensionato il ruolo dei sindacati. Fu così che, quando il disegno di legge arrivò alla Camera, la sinistra pretese (e ottenne) che gli sportivi professionisti venissero qualificati come lavoratori subordinati, riattribuendo ampio potere alla contrattazione collettiva³⁴.

Considerati gli eventi da cui nacque il progetto di questa legge è naturale che la legge n. 91/1981 è considerata una legge per il calcio, seppure vennero fatte notare somiglianze con altri sport di squadra come la pallacanestro³⁵; per altri sport, al contrario, come il tennis o il pugilato³⁶, non si poneva alcuno dei problemi che la legge era volta a risolvere.

Uno dei limiti riconosciuti a tale legge era proprio il fatto che assunse un atteggiamento astensionistico nei confronti degli sport individuali.

Passiamo ora ad esaminare la legge. All'art.1 viene riconosciuta la libertà di svolgimento di attività sportiva nelle sue forme (individuale o collettiva, professionistica o dilettantistica).

³³C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in Riv. dir. sport., 1977, 183.

³⁴M. DELLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 44.

³⁵G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in Giust. civ., 1993, II, 207.

³⁶G. BORRIONE, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, in Riv. dir. sport., 1999, 647.

L'art. 2 è rilevante, rubricato "Professionismo sportivo", individua dapprima l'ambito di applicazione soggettiva, ovvero i destinatari della legge. Viene infatti detto che «sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Si discute in dottrina se l'elenco sia da considerarsi tassativo³⁷, ma la dottrina maggioritaria ha affermato che si tratta di un elenco esemplificativo dove vengono menzionate le categorie più conosciute, senza escluderne altre previste o prevedibili in base agli ordinamenti federali³⁸.

Elementi necessari perché si possa esser qualificati come professionisti sono:

- 1) la continuità dell'attività sportiva
- 2) l'onerosità di essa
- 3) la qualificazione attribuita dalla federazione competente, in base alle direttive del C.O.N.I.

Ruolo fondamentale è svolto quindi dalle federazioni sportive delle quali occorre un intervento qualificatorio affinché il soggetto venga inquadrato

³⁷E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Commento all'art. 2, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 563.

³⁸A. BARBARITO MARANI TORO, *Problematiche della legge n. 91/1981*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 30.

come professionista (non bastano continuità e onerosità). Questo passaggio è fondamentale se lo si intende come anello di congiunzione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

In questo rapporto di lavoro la controparti sono, evidentemente, le società sportive che vengono menzionate nell'art. 10; vengono indicate come le sole aventi il diritto di stipulare contratti con atleti professionisti. Devono essere costituite con la forma di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata.

2.3 Lavoro sportivo autonomo e subordinato

Va fatto riferimento all'art. 3 della legge 91/1981 il quale recita, al comma 1, «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge».

Riguardo l'atleta professionista, inoltre, viene stabilita una presunzione assoluta di rapporto di lavoro (subordinato) con la società di appartenenza, prevedendo contestualmente un'incompatibilità tra il contratto di lavoro subordinato e la gratuità della prestazione ed escludendo così l'applicazione della legge alle ipotesi di contratto di lavoro sportivo gratuito³⁹.

Gli altri soggetti previsti dall'art. 2 quali allenatori, direttori sportivi e preparatori atletici, non vengono richiamati dall'art. 3 e ciò va interpretato nel senso che per essi il legislatore non abbia voluto prevedere la stessa presunzione assoluta; per tali soggetti, quindi, la qualificazione del rapporto andrà verificata caso per caso con i criteri previsti dal diritto comune.

³⁹M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Commento all'art. 2, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 568.

Dopo il comma 1, l'art. 3 elenca tre ipotesi, stavolta tassative⁴⁰, di lavoro autonomo in presenza delle quali va esclusa l'applicazione della L. 91/1981.

Requisito comune (non secondo una tesi minoritaria) di queste tre ipotesi è l'assenza di continuità nello svolgimento di attività sportiva; si è di fronte ad una "detipizzazione" della subordinazione così come espressa dal 2094 c.c.⁴¹.

Continuando a trattare del lavoro subordinato, scorrendo gli articoli ci troviamo all'art. 4 il quale da un punto di vista prettamente giuslavoristico è la norma centrale di questa legge. Articolato da nove commiesamina la disciplina della forma e del contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato che vede come parti contraenti gli atleti professionisti e le società sportive di cui all'art. 10.

Ai sensi del comma 1 il rapporto si costituisce a titolo oneroso e mediante assunzione diretta.

Altri requisiti di forma del contratto sono previsti nel comma 2: il contratto deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità; deve essere stipulato secondo il contratto tipo che viene predisposto periodicamente dalle federazioni sportive nazionali di concerto con i rappresentanti delle categorie interessate; deve essere depositato presso la federazione competente per riceverne l'approvazione.

Si richiede la forma scritta *ad substantiam*, a differenza di quanto accade usualmente con i contratti di lavoro subordinato ordinari. Ciò rappresenta una tutela maggiore per lo sportivo garantendo, altresì, un controllo più

⁴⁰F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981, n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*.

⁴¹A. PECORA, *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma, 1987, 8.

facile da parte delle federazioni; in tal modo sarà anche più agevole dirimere le controversie considerando, soprattutto, che, in un ambito come quello sportivo, spesso i tempi sono più che ristretti e gli impegni molto ravvicinati.

Qualora mancasse la forma scritta si dovrebbe applicare la disciplina prevista dall'art. 2126 c.c.⁴² escludendo con ciò che la nullità operi per il periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione⁴³.

Traendo spunto dall'inciso "a pena di nullità", presente nella norma, parte della dottrina⁴⁴ ha sostenuto che il requisito della forma scritta sia l'unico, tra quelli richiesti nei commi 1 e 2 dell'art. 4, la cui assenza determini la nullità del contratto; così non è come confermato da due sentenze della Suprema Corte⁴⁵ che hanno stabilito che la nullità debba essere pronunciata non soltanto per la carenza di forma scritta, ma anche per le altre violazioni delle prescrizioni dell'art. 4.

Si avrà nullità, quindi, anche nelle ipotesi in cui il contratto sportivo non venga stipulato sulla base fornita dal contratto tipo, ovvero conformemente all'accordo collettivo (qualora le clausole difformi siano *in peius*), o, ancora, nell'ipotesi in cui non sia depositato presso la competente federazione.

Molto importante, per quanto concerne il diritto del lavoro e, nello specifico, il diritto sindacale, è il dubbio di legittimità costituzionale sollevato per la sospetta mancanza di conformità del contratto individuale rispetto

⁴² L'art. 2126 c.c. recita, al comma 1, "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione".

⁴³Cass. Civ., 24 giugno 1991, n. 7090 in Nuova giur. Civ. comm., 1992, I, 857.

⁴⁴E. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1994, 686.

⁴⁵Cass. Civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. civ., 1999, I, 1611 e Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. dir. sport., 1999, 530.

all'accordo collettivo; si riterrebbe violato, infatti, il comma 4 dell'art. 39 della Costituzione⁴⁶.

Il problema principale era, in particolar modo, il possibile raggio del comma appena citato, di guisa che il sistema di contrattazione collettiva plasmato dalla legge n. 91/1981 introducesse una forma di contrattazione sindacale avente efficacia *erga omnes*. Infatti lo sportivo, data l'assenza di un pluralismo sindacale di categoria, si ritrovava costretto ad aderire a politiche e scelte sindacali (pur, magari, non condividendole appieno) scorgendo, come unica alternativa, la rinuncia all'attività professionistica.

2.4 Professionismo e dilettantismo

Come accennato nei paragrafi precedenti l'ordinamento giuridico sportivo nasce con l'organizzazione, nel 1896, dei primi Giochi olimpici dell'era moderna. Proprio in quell'occasione, il barone de Coubertin, al famoso Congresso della Sorbona, ebbe modo di inserire nel regolamento una clausola secondo la quale chi praticava l'attività sportiva soltanto per diletto non poteva competere con quelli che invece avevano scelto lo sport come fonte di sostentamento nella vita⁴⁷; ciò portò, tra l'altro, all'esclusione dalla storia delle Olimpiadi moderne di grandissimi campioni, a clamorose squalifiche, a ingiustizie vere e proprie, alla ricerca di trucchi per mascherare professionismo vero e "professionismo di Stato".

⁴⁶ Il comma 4, mai attuato, dell'art. 39 recita "I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"

⁴⁷ Un'eccezione era fatta per lo sport della scherma, si legge infatti nel regolamento "soltanto i dilettanti, a parte i maestri di scherma che saranno comunque accettati, verranno ammessi alla prima edizione del 1896 e a quella del 1900".

Tali scelte erano figlie della concezione dell'epoca secondo cui lo sport doveva essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegna a lottare per ottenere una giusta ricompensa e che aiuta alla socializzazione ed al rispetto tra compagni ed avversari.

Lo scenario mutò quando il fine di lucro prevalse sulla "purezza olimpica", questo accadde soprattutto per il sempre maggiore esborso economico cui erano sottoposti atleti e federazioni; anche il programma olimpico andava ampliandosi e fu così che la battaglia sul dilettantismo, andata avanti molto a lungo, conobbe la parola fine alle Olimpiadi estive di Seul nel 1988 dove le singole Federazioni internazionali poterono scegliere se ammettere anche gli sportivi professionisti ai Giochi.

Per quanto concerne il nostro ordinamento nazionale vediamo come il sistema creato dall'art. 2 della legge n. 91/1981 (vedi par. 2.2) determini la non applicazione della legge n. 91/1981 alle discipline sportive le cui federazioni non siano ancora dotate di un settore professionistico.

Ad oggi le federazioni sportive caratterizzate da un settore professionistico sono:

- 1) Federazione Italia Giuoco Calcio (F.I.G.C.) con riguardo alle categorie Serie A, B, Lega Pro maschile;
- 2) Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con riguardo alle categorie A1 e A2 maschile;
- 3) La Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I), con riguardo alle gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
- 4) La Federazione Motociclistica Italiana (F.I.M.), con riguardo alle gare di velocità e al motocross;

- 5) La Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), con riguardo alle serie I, II, III nelle 15 categorie di peso;
- 6) La Federazione Italiana Golf (F.I.G.).

L'intervento qualificatorio da parte delle Federazioni di cui ho già scritto, servì proprio a consentire alle federazioni di delineare in modo univoco il confine tra professionismo e dilettantismo⁴⁸; inoltre, in tal modo, si evitò che il dilettantismo si diffondesse incontrollatamente. In effetti, infatti, non erano spiegati fino in fondo gli altri requisiti propri unicamente dello sport professionistico (onerosità e continuità dell'attività sportiva).

Il fatto, però, che alcune federazioni nelle quali, seppur vi sia un impegno agonistico degli atleti i quali vi si dedicano a tempo pieno, vogliano rimanere nell'ambito dilettantistico determina il fenomeno del c.d. professionismo di fatto; a questo concetto rimanda l'art. 2126 del Codice Civile⁴⁹.

Parte della dottrina, però, ritiene che pur in mancanza di intervento qualificatorio da parte delle federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela nelle norme di cui alla legge n. 91/1981⁵⁰; ciò allo scopo di evitare una palese disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni concrete da disciplinare⁵¹. Inoltre la parità di trattamento dovrebbe aversi anche laddove una società non sia costituita sotto forma di spa o srl (art. 10 legge n. 91/1981) considerato il principio giuslavoristico

⁴⁸M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004.

⁴⁹M. DALL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988.

⁵⁰P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*.

⁵¹F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997.

secondo cui la natura del rapporto di lavoro va accertata in via di fatto e non può discendere da elementi esterni alla fattispecie concreta.

Ma i fautori di questa impostazione dottrinale devono scontrarsi con l'espressa volontà del legislatore per il quale non esiste sport professionistico al di fuori di una qualificazione delle federazioni; i requisiti di onerosità e continuità della prestazione, infatti, non possono chiarire con certezza la natura professionale o dilettantistica dello sport praticato. Si aggiunga che, con la legge 289/2002, anche i sodalizi sportivi dilettantistici possono costituirsi sotto forma di società di capitali.

Concludendo si riscontra come l'elemento qualificatorio risulta essere l'unico veramente rilevante per determinare, ai fini dell'applicazione della L. 91/1981, il professionismo da ogni altra attività sportiva non ascrivibile a tale categoria.

2.5 Le controversie di lavoro in ambito sportivo

Altro argomento trattato dalla legge n. 91/1981 è la risoluzione delle controversie e, nello specifico, la possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione delle controversie⁵².

Il quinto comma dell'art. 4 stabilisce che può essere inserita una clausola compromissoria all'interno del contratto individuale di lavoro: proprio questa clausola consente di deferire eventuali controversie insorte tra società e sportivo ad un collegio arbitrale indicato nella stessa clausola. La clausola deve, a pena di nullità, esser presente nel contratto individuale non potendo presentarsi in un'aggiunta successiva; la previsione dell'art. 4 prevale anche

⁵²R. FOGLIA, *La risoluzione delle controversie di lavoro sportivo*.

sugli articoli 4 e 5 della legge n. 533/1973: non è infatti richiesta la previsione della deferibilità nei contratti collettivi recepiti in quello individuale tramite il contratto tipo⁵³.

Va da sé che qualora la deferibilità ad arbitri delle controversie sia prevista dal contratto collettivo, il recepimento dello stesso in quello individuale per il tramite del contratto tipo sia sufficiente per ritenere accettata dalle parti anche la relativa clausola. In tal senso si può richiamare anche il disposto dell'accordo collettivo all'art 21 nel quale dichiara «la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A.⁵⁴ che si pronuncerà in modo irrituale».

Ogni federazione prevede un sistema di giustizia sportiva grazie al quale può garantire, al proprio interno, la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, disciplinare ed economico attinenti all'attività sportiva, tra cui non rientrano le diverse possibili vertenze legate al rapporto di lavoro tra gli sportivi professionisti e le società datrici di lavoro, per le quali dispone la legge n. 91/1981⁵⁵ (in tal senso si riveda anche il par. 1.5.).

La legittimazione *ex lege* della facoltà di inserire nel contratto una clausola compromissoria rappresentava, nel panorama degli anni '80, una deroga piuttosto ampia a svantaggio del legislatore italiano verso la possibilità che le parti del rapporto di lavoro concordassero, in maniera preventiva, la sottrazione delle controversie riguardanti detto rapporto, alla competenza del giudice ordinario.

⁵³C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in Riv. dir. proc., 1988.

⁵⁴ Collegio Arbitrale.

⁵⁵G. SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988.

La *ratio* del comma quinto dell'art. 4 della legge n. 91/1981 risiede nel carattere fortemente fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro sportivo; a ciò si aggiunga anche il fatto che in tale rapporto viene a mancare la classica disparità tra le parti (datore-lavoratore), con la conseguenza che difficilmente la volontà dello sportivo non si sarà formata in modo libero e senza condizionamenti⁵⁶.

Nello vecchio statuto della FIGC all'art. 27 si parlava del c.d. vincolo di giustizia, Secondo questa disposizione “tutti i tesserati e le società affiliate assumevano in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. Nel continuo della norma si diceva anche che “salve motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari fino alla misura della revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche”.

Nel nuovo statuto FIGC, entrato in vigore il 7 marzo 2007, l'art. 27 è stato sostituito dall'art. 30 in cui, fermo restando il c.d. vincolo di giustizia, viene riconosciuta l'estraneità allo stesso delle controversie decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste negli accordi collettivi, lodo del quale è prevista espressamente l'impugnabilità innanzi agli organi di giurisdizione dello Stato, senza necessità di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale.

⁵⁶ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*.

Il c.d. vincolo di giustizia è previsto anche dallo statuto FIFA laddove all'art. 61 viene esclusa la devoluzione al giudice ordinario delle controversie, e viene fatto obbligo alle singole federazioni di inserire il vincolo di giustizia nei loro statuti, con riferimento alla giustizia disciplinare, prevede che gli interessati possano agire innanzi al giudice ordinario soltanto dopo aver esaurito i rimedi interni previsti da ciascuna federazione.

Tale norma vuole assicurare la non ingerenza degli organi giurisdizionali dello Stato per la risoluzione di controversie insorte tra gli appartenenti all'ordinamento sportivo ed in relazione allo svolgimento della relativa attività. L'operatività di tale vincolo è riconosciuta anche a tutela dello sportivo.

2.6 La costituzione del rapporto di lavoro sportivo

Come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello sportivo trae origine da un contratto. Si tratta di un contratto tipico⁵⁷, a titolo oneroso, consensuale, ad effetti obbligatori, formale, sinallagmatico, bilaterale.

Vi sono anche teorie (minoritarie) secondo cui il rapporto di lavoro sportivo andrebbe classificato come contrattuale in quanto vi è una scarsa rilevanza dell'autonomia privata e perché tale rapporto è, quasi esclusivamente, regolato da norme inderogabili di legge e dalla contrattazione collettiva. I fautori di questa teoria aggiungono anche la previsione dell'art. 2126 Cod. Civ. il quale riconosce produttivo di effetti il contratto di lavoro nullo o annullato, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione⁵⁸.

⁵⁷ Sono tipici i contratti previsti e disciplinati dalla legge

Parti del contratto sono l'atleta e la società secondo le definizioni che abbiamo incontrato agli artt. 2 e 10 della legge n. 91/1981.

La modalità di costituzione del rapporto di lavoro rappresenta una deroga alle regole normali vigenti nel periodo in cui la legge fu emanata, infatti leggendo il primo comma dell'art. 4 vediamo come sia l'assunzione diretta il modo per costituire tale rapporto; viene esclusa, così, l'applicabilità degli artt. 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori contenenti norme sul collocamento.

Dottrina e giurisprudenza hanno assunto, negli anni, posizioni diverse riguardo l'ammissibilità o meno di forme di mediazione nella conclusione del contratto⁵⁹. Il problema non è risolto dalla norma.

Vi era chi si preoccupava del fatto che si sarebbero potute sviluppare forme di sfruttamento dello sportivo in cerca di occupazione, per questo si auspicava la creazione di agenzie di collocamento.

Di contro, buona parte della dottrina, suggeriva come né la lettera né la *ratio* della legge n. 91/1981 potesse portare ad escludere l'ammissibilità di forme di mediazione nella conclusione del contratto di lavoro sportivo soprattutto ricordando come l'art. 4 escluda l'applicabilità delle norme sul collocamento.

Elementi essenziali sono l'accordo e la forma, elementi accidentali la condizione e il termine.

2.6.1 L'accordo

⁵⁸R. SCOGNAMIGLIO, La natura contrattualistica del lavoro subordinato, in Riv. it., dir. lav., 2007.

⁵⁹Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995.

L'accordo è necessario perché alla base del contratto dev'esserci il consenso fra le parti. Nei rapporti di lavoro subordinato vi è l'esigenza di tutelare la parte più debole, considerato anche che tale contratto ha caratteri di specialità data la sua non pariteticità.

Il problema verte sulla formazione della volontà, ma qui il consenso delle parti finisce per avere ad oggetto non il contenuto del contratto bensì la stipulazione dello stesso, alle condizioni che determina la contrattazione collettiva, rispetto a cui potrebbero essere previste unicamente clausole *in melior*.

Il ragionamento appena svolto ben si traduce in una limitazione alla libertà contrattuale anche con riferimento al contratto di lavoro sportivo.

In questa fase è di facile intuizione come l'interesse dell'ordinamento sportivo converga con quello dell'ordinamento statale, entrambi concorrono a comporre la duplice dimensione ordinamentale del rapporto di lavoro sportivo.

L'interesse appena citato è stato preso in considerazione dalla legge n. 91/1981 la quale ha reso le federazioni protagoniste, insieme alle associazioni rappresentanti società e atleti, nel definire gli interessi collettivi i quali culmineranno con la redazione del contratto tipo.

Al contratto tipo deve esser conforme il contratto individuale: ciò rappresenta non solo una tutela per lo sportivo, ma anche una garanzia per il raggiungimento di quelle finalità di ordine e certezza le quali consentono il regolare svolgimento dell'attività agonistica.

Inoltre va ricordato come la tutela per lo sportivo sia assicurata anche dalla sostituzione automatica di eventuali clausole peggiorative.

La legge, altresì, concorre a determinare il contenuto del contratto prevedendo, al sesto comma dell'art. 4, che non si possano inserire nel contratto clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione; di contro il quarto comma del medesimo articolo prevede, però, che vi sia un obbligo per l'atleta di rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'obbligatoria conformazione del contratto individuale al contratto tipo, unita alla previsione legislativa secondo cui le clausole necessarie o vietate non escludono che la regolamentazione di molti aspetti del rapporto (per es. i compensi) sia rimessa alla piena autonomia contrattuale.

Da tale considerazione, considerando anche la tutela degli interessi in gioco, ben si comprende come sempre più spesso nel corso degli anni, allo sportivo professionista si è affiancata la figura del procuratore, ovvero sia un agente cui affidarsi tramite un rapporto giuridico modellato sul mandato che curi la conclusione del contratto e che tuteli i diritti che da questo derivano. Sia la FIFA che la FIGC si sono accorte, col passare del tempo, dell'importanza che stava assumendo tale figura cosicché, prima l'ente internazionale e di seguito la federazione nazionale, hanno disciplinato tale figura con veri e propri regolamenti. Questo perché il compito di assistenza vuole essere affidato a soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza e la prestazione di questi dovrà sempre attenersi alle regole di trasparenza, correttezza e lealtà.

L'agente di calciatori è colui il quale, in possesso di apposita licenza rilasciata dalla federazione stessa e iscritto in un albo a cura della Commissione Agenti, promuove i rapporti tra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva e presta opera di consulenza a favore del calciatore nelle trattative dirette alla stipula del

contratto, assistendolo nell'attività volta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione. L'agente può svolgere anche attività a favore delle società riguardante uno o più affari nell'ottica di tesseramenti o conclusioni o cessioni di contratti di calciatori.

2.6.2 La forma

L'esistenza di un contratto tipo cui conformare il contenuto del contratto individuale combinata alla necessità di consentire un controllo sull'osservanza di tale obbligo e sul rispetto delle norme di legge che escludono o impongono la presenza di determinate clausole contrattuali, non potevano non avere come conseguenza l'imposizione al contratto di lavoro sportivo della forma scritta *ad substantiam*⁶⁰.

Nella disciplina del lavoro sportivo la forma scritta è prevista non soltanto a favore del lavoratore (nei contratti di lavoro ciò costituisce comunque un'eccezione), ma anche per facilitare il controllo della conformità del contratto individuale agli accordi tra federazioni e rappresentanti delle categorie interessate.

Inoltre la forma scritta richiesta può dirsi coerente col sistema di tutele apprestate dall'ordinamento giuridico in favore del lavoratore stipulante contratti per i quali sia prevista una regolamentazione difforme (e, nel caso, meno garantista) rispetto a quella dettata normalmente per il rapporto di lavoro subordinato.

La costituzione e l'efficacia del contratto individuale di lavoro sportivo si presenta come una fattispecie complessa a formazione progressiva, in cui

⁶⁰ La forma *ad substantiam*(scrittura privata o atto pubblico), costituisce un elemento essenziale del negozio, ove il requisito non sia osservato l'atto è nullo

più fasi successive (redazione di un contratto scritto conforme al contratto tipo, deposito di esso presso le rispettive federazioni e conseguente approvazione da parte di quest'ultime) concorrono, con valenza e funzioni giuridiche diverse, al perfezionamento della fattispecie stessa e alla produzione degli effetti voluti dalle parti.

2.6.3 La condizione

Dopo aver esaminato gli elementi necessari del contratto sportivo passiamo ora in rassegna gli elementi accidentali, anch'essi formano strutturalmente il contratto. Una volta inseriti nello stesso ne modificano il contenuto o, comunque, ne condizionano l'efficacia di guisa che le parti saranno obbligate a rispettare tali elementi.

La condizione è un elemento che può riguardare qualsiasi contratto e non fa eccezione il contratto sportivo. Dev'essere apposta nella forma scritta a pena di nullità e prevede che il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato a seguito del superamento di un periodo di prova.

Quando viene inserito il patto di prova, quindi, il rapporto nasce provvisorio ed acquisirà definitività qualora il periodo di prova avrà esito positivo; norme di riferimento sono l'articolo 2096 del Codice Civile⁶¹ e l'articolo 10 della legge n. 604 del 1966⁶².

⁶¹ Al quarto comma l'art. 2096 recita "Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro"

⁶² L'art. 10 afferma "Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro."

Come afferma l'art 10 appena citato il periodo di prova non può superare i 6 mesi, ma all'interno di questo limite può avere durata variabile; la finalità è quella di consentire al datore di lavoro la conoscenza del lavoratore e di poter così verificare, attraverso l'esecuzione della prestazione, le capacità di quest'ultimo.

A entrambe le parti contrattuali è consentita la possibilità di recedere all'interno del periodo di prova, anche, quindi, al lavoratore che potrebbe non ritenere conveniente proseguire un rapporto lavorativo; il recesso si può esercitare senza obbligo di motivazione e senza preavviso e, comunque, al lavoratore spetteranno il trattamento di fine rapporto e le ferie retribuite.

Non si scorgono divieti di inserimento del patto di prova all'interno del contratto sportivo seppure viene fatta notare da parte di alcuni autori la mancata previsione di tale patto all'interno della legge n. 91/1981 e degli accordi collettivi.

Ma, a ben vedere, l'art. 4 della legge n. 91/1981 non esclude l'applicazione dell'art 10 della legge n. 604/1966 al contratto sportivo e, di certo, il periodo di prova non può annoverarsi tra le clausole peggiorative rispetto alle previsioni degli accordi collettivi, le quali sarebbero vietate dal terzo comma dello stesso articolo 4.

Nella pratica l'utilità maggiore rappresentata dal periodo di prova nel contratto di uno sportivo sarà ravvisabile laddove un atleta potrebbe effettivamente trovarsi in difficoltà nel nuovo contesto lavorativo, soprattutto negli sport di squadra.

2.6.4 Il termine

Più interessante è la possibilità di inserire nel contratto sportivo un termine di durata.

Normalmente il Legislatore si pone in contrasto con la possibilità di tale previsione, ma l'art. 5, primo comma, prevede apertamente per la materia sportiva la possibilità di apposizione di un termine di durata contrattuale.

La durata massima è indicata in 5 anni e vi è la possibilità di successione di contratti a termine tra le stesse parti.

Facendo riferimento alla normativa generale e alla sua evoluzione nel tempo (si veda la legge n. 230/1962) oltreché all'abolizione del c.d. vincolo sportivo (del quale in seguito affronteremo gli sviluppi) ben si comprende come sia naturale che il contratto di lavoro sportivo possa prevedere, nella visione di una libertà contrattuale sempre maggiore, l'apposizione di un termine di durata del contratto.

Infatti è proprio nell'interesse tanto dello sportivo quanto delle società non vincolarsi a tempo indeterminato poiché nel mondo sportivo si cercano sempre nuovi successi e questi sono più facilmente raggiungibili allorquando vi sia dinamismo nelle scelte organizzative, tali da permettere di perseguire comuni obiettivi.

Naturalmente anche in caso di contratto a termine non viene meno l'obbligo di redigere tale contratto in forma scritta e in maniera conforme a quanto previsto dal contratto tipo.

Infine va detto che, in presenza di giusta causa, entrambe le parti hanno il diritto di recedere prima della scadenza del termine.

2.7 Invalidità del contratto sportivo

Non sempre il contratto stipulato presenterà tutti i requisiti necessari per garantirne la validità.

Potrà accadere che manchi uno degli elementi essenziali (abbiamo visto l'accordo e la forma, ma vanno ricompresi anche la causa e l'oggetto) o che la volontà sia condizionata da agenti esterni che ne alterino la formazione; avremo nullità, come previsto dall'articolo 1418 del Codice Civile⁶³ nella prima opzione, annullabilità (1425 Cod.Civ.) nel secondo sempreché la volontà risulti viziata da dolo, violenza morale o errore⁶⁴.

Per violenza si deve intendere la minaccia di un male ingiusto prospettato per costringere alla conclusione del contratto, per dolo gli inganni e i raggiri in cui è stata tratta la controparte indotta a stipulare il contratto.

In caso di violenza e dolo la norma sportiva non si discosta da quella generale; diverso è invece il caso di presenza di errore, che ora esaminiamo.

Soprattutto l'errore riferito alle qualità personali dell'altro contraente, previsto dal comma 3 dell'articolo 1429 del Cod. Civ. può costituire un problema in ambito sportivo dato che, di certo, tali qualità e attitudini possono determinare o meno la conclusione di un contratto.

Il problema è che, spesso, tali qualità emergeranno solo in fase di esecuzione della prestazione; inoltre qualora si verifichi la mancanza di una di queste qualità sarà difficile dichiarare il contratto annullabile, ma, più agevolmente, si parlerà di causa del recesso del rapporto.

⁶³ “Il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti strutturali, e cioè: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma ad substantiam”

⁶⁴ “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare”

Pensiamo a un campione acquistato da una squadra il quale poi non brilla e deluda in campo, di certo la società non potrà dichiarare annullabile il contratto, bensì potrà “liberarsi” dell’atleta quando lo ritenga opportuno.

Altra causa di nullità, invece, è rappresentata dalla eventuale contrarietà del contratto sportivo a norme imperative e, quindi, quando questo presenti una causa illecita (una prestazione persegue uno scopo illecito), quando l’oggetto sia illecito (perché contravviene a norme imperative), impossibile o, ancora, indeterminato o indeterminabile.

Proprio la determinatezza o la determinabilità dell’oggetto contrattuale assume rilievo vista la previsione di individuare concretamente la mansione assegnata al lavoratore; a supporto di ciò interviene anche l’articolo 2103 Cod. Civ. laddove viene previsto il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte escludendosi, così, che il lavoratore dipendente possa essere adibito a mansioni inferiori, sanzionando con la nullità eventuali patti in tal senso.

In realtà, recentemente, è stata esclusa l’applicazione del 2103 Cod. Civ. per il lavoro sportivo poiché si ritiene che non possano ricorrere ipotesi di indeterminabilità o indeterminatezza della prestazione oggetto del contratto.

Ciò che invece può accadere, però, è l’utilizzazione dell’atleta (qualora si tratti di sport di squadra) in ruoli diversi rispetto a quelli a cui era destinato in base al contratto di ingaggio; questo risulta possibile proprio considerata la non applicabilità del 2103 Cod. Civ.⁶⁵.

⁶⁵ E. CASSI, *Perplexità e riflessioni sul momento costitutivo del rapporto di lavoro nel mondo del professionismo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2007.

Un'altra nullità può scaturire dalla mancanza di uno degli elementi necessari e costitutivi del contratto e, nello specifico, la mancanza della forma scritta.

La forma scritta è richiesta a pena di nullità ed è ravvisabile anche laddove il contratto non sia conforme a quello tipo approvato dalle organizzazioni collettive di categoria.

Dottrina e giurisprudenza sono ormai unite nell'andare al di là del mero dato letterale (vera e propria mancanza della forma scritta) posto che il contratto di lavoro sportivo è considerato una fattispecie formale complessa a formazione progressiva il che lascia intendere che vi è nullità ogni qual volta l'*iter* formativo non trovi compiuta realizzazione⁶⁶.

2.8 La disciplina del rapporto di lavoro sportivo

La materia sportiva presenta delle caratteristiche proprie le quali, in molti casi, non si possono adattare del tutto alla disciplina del lavoro subordinato in generale; per questo si è resa necessaria la previsione di una disciplina speciale.

Come già visto buona parte di questa disciplina è normata dalla legge n. 91/1981 laddove vi sono disposizioni particolari caratterizzanti proprio il diritto sportivo e dove vi è anche l'esclusione dell'applicazione di alcune norme di portata generale⁶⁷.

Anche le norme del Codice Civile e le altre della legislazione giuslavoristica sono applicabili al mondo dello sport quando non siano incompatibili con le

⁶⁶F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1994.

⁶⁷M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in Dir. lav., 1988.

peculiarità di tale mondo, in tal senso si vedano le esclusioni operate dalla legge n. 91/1981 rispetto agli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge n. 604/1966. Come abbiamo visto esclusa è anche l'applicazione della legge n. 230/192 sul lavoro a termine al fine di garantire mobilità e incondizionata libertà contrattuale agli sportivi professionisti.

Ovviamente, come in tutti i contratti sono previsti obblighi e poteri in capo alle parti. Vediamone alcuni esempi.

2.8.1 Obblighi del lavoratore

Primi fra tutti sono riscontrabili gli obblighi di diligenza e obbedienza.

Il lavoratore dovrà prestare la propria attività lavorativa personalmente e dovrà osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro. Questi obblighi non vanno intesi autonomamente, bensì rappresentano la traduzione del più generale obbligo di prestare attività lavorativa; ne rappresentano contenuto e modalità di esecuzione. Norme di riferimento per quanto attiene all'obbligo di diligenza sono senz'altro gli artt. 1176⁶⁸ e il primo comma del 2104⁶⁹ del Cod. Civ.; comunque la diligenza non deve essere confusa con i principi più generici di correttezza e buona fede.

Esempio pratico di rispetto dell'obbligo di diligenza per gli sportivi è il dover custodire con diligenza gli indumenti e i materiali forniti, e di non smarrirli o deteriorarli pena l'addebito allo sportivo.

⁶⁸ L'art. 1176 ci dice che "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

⁶⁹ L'art. 2104, primo comma, recita "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale".

Altro elemento che caratterizza la subornazione è l'obbedienza come si evince dal secondo comma dell'art 2104⁷⁰ Cod. Civ.; l'obbligo di obbedienza deriva dalla subordinazione in capo al lavoratore rispetto al datore il quale dirige e coordina le prestazioni in vista del risultato. Riferendoci al lavoro sportivo al comma 4 dell'art. 4 troviamo un'ulteriore specificazione dell'obbligo di obbedienza laddove si afferma che tale obbligo dev'essere previsto dal contratto individuale⁷¹.

Concretamente nel dovere di obbedienza per gli sportivi rientrano gli obblighi di avere una vita sana, di avere un comportamento al di sopra dello *standard*, ispirato alla correttezza e al *fair play*, di partecipare agli allenamenti, di indossare, quando richiesto, l'abbigliamento fornito dalla società.

2.8.2 Poteri del datore di lavoro

Il lavoratore è, chiaramente, in una situazione di soggezione e a questa corrisponde la posizione attiva nella quale è il datore il quale avrà a propria disposizione il potere direttivo e il potere disciplinare.

Il primo è riscontrabile già nella scelta di determinare il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, principio valido anche per gli sportivi professionisti i quali saranno tenuti ad allenarsi e a disputare gare dove e quando indicato dal datore di lavoro. Agli sportivi professionisti non è applicabile, invece, l'articolo 2103 del Codice Civile nella parte in cui si ritiene possibile un trasferimento da un'unità produttiva a un'altra del

⁷⁰ Il secondo comma del 2104 afferma “Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

⁷¹ F. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, II, *Il rapporto di lavoro*, Torino, 2008.

lavoratore in caso di comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative; questo perché tale disposizione sarebbe inattuabile pensata con riguardo all'attuale assetto organizzativo delle società sportive⁷².

Norme di riferimento per quanto concerne il potere direttivo sono gli articoli 2086⁷³, 2094⁷⁴ e 2104⁷⁵ del Codice Civile dalle quali ben si comprende come tale potere venga esercitato anche grazie all'aiuto di altro personale, sottoposto gerarchicamente.

Vi è poi un potere di controllo in capo al datore di lavoro che si può intendere come il potere di controllare che gli ordini impartiti vengano rispettati. Se, però, un tempo il controllo eseguibile era più che ampio col tempo, e soprattutto grazie allo Statuto dei Lavoratori, tale potere è stato ridimensionato; della legge n. 300/1970 alcune norme, gli articoli 2, 3, 6 e 8 sono applicabili anche al diritto sportivo. Per quanto riguarda i primi tre articoli citati, a titolo di esempio, vediamo come non potranno essere impiegate guardie giurate se non per la salvaguardia del patrimonio aziendale o non potranno essere svolte visite personali atte a controllare il lavoratore salvo che esse siano indispensabili per la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Sono, dunque, norme che hanno il compito di non ledere la dignità e la libertà del lavoratore il quale, comunque, avrà sempre il diritto che, anche qualora il datore decida per le suddette misure, determinati atti dovranno esser compiuti con la massima trasparenza. Concludendo vediamo come tali

⁷² R. BONAVITACOLA, Manuale di diritto sportivo, 1986.

⁷³ Nella parte in cui si dice "L'imprenditore è capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori".

⁷⁴ Laddove si afferma "Alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

⁷⁵ Tale articolo recita "Le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

norme siano sì applicabili al diritto sportivo, ma notando anche che difficilmente si riscontrerà una situazione in cui applicarle.

Diversa è la situazione dell'articolo 8 il quale è sicuramente applicabile e pone un divieto verso il datore il quale non potrà svolgere indagini verso il lavoratore (o verso terzi) atte a conoscere opinioni politiche, religiose o sindacali.

Non sono, invece, applicabili al mondo sportivo, gli articoli 4 e 5 i quali vietano l'uso di impianti audiovisivi e lo svolgimento di accertamenti sanitari; nel primo caso la diffusione e il gran numero di appassionati fa capire come sia impossibile vietare al datore di lavoro di installare apparecchi che garantiscano la visione di eventi sportivi, mentre la non applicabilità del divieto del secondo caso è dovuta al fatto che in ambito sportivo è richiesta sempre la forma ottimale e, anche a scopo preventivo, è necessario che la salute degli atleti sia continuamente monitorata.

Altro potere in capo al datore di lavoro è il potere disciplinare che ha come norma di riferimento l'articolo 2106 del Codice Civile il quale prevede che qualora il lavoratore violi gli obblighi di diligenza e fedeltà possono essere irrogate sanzioni disciplinari; il Codice prevede una proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata.

Più specifico e delimitante è stato poi lo Statuto dei Lavoratori e l'articolo 7 di quest'ultimo è senz'altro applicabile anche al mondo sportivo ed è teso a salvaguardare la dignità del lavoratore. Vi sono vincoli procedurali e sostanziali e, inoltre, per gli sportivi professionisti, oltre ai principi riportati nello Statuto dei Lavoratori, vi sono disposizioni contenute negli accordi collettivi.

2.9 Il *mobbing* nel lavoro sportivo

Importante dal punto di vista giuslavoristico è la “questione *mobbing*” nel diritto sportivo. Come è noto in Italia non esiste una legislazione specifica e il *mobbing* non è configurato come un reato a sé stante. Diversi atti, però, possono rientrare in altre fattispecie previste dal Codice Penale.

Sulla scia di quanto esposto nei precedenti paragrafi emerge quale sia l'importanza a che lo sportivo sia coinvolto nelle attività di allenamento e nelle gare; di conseguenza un apposito allontanamento, magari prolungato nel tempo, da tali attività comporterebbe (se non giustificato) un grande danno di immagine per lo sportivo⁷⁶.

Seppure non normato il *mobbing* è stato definito comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi⁷⁷).

Secondo la Cassazione⁷⁸ i comportamenti possono tradursi tanto in condotte commissive quanto omissive e in atti giuridici o semplici comportamenti

⁷⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *A proposito di mobbing*, in Riv. it. Dir. lav., 2004.

⁷⁷ Corte Cost., 19 dicembre 2003 e Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438.

⁷⁸ Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785 e Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537.

materiali; vengono, poi, identificati quattro elementi caratterizzanti della fattispecie:

- a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio
- b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente
- c) il nesso eziologico tra la condotta datoriale o del superiore gerarchico e il pregiudizio della integrità psico-fisica del lavoratore
- d) la prova dell'elemento soggettivo, ossia dell'intento persecutorio.

La natura delle responsabilità datoriale fa parte della responsabilità contrattuale, rinvenibile nell'articolo 2087⁷⁹ del Codice Civile.

Nel mondo sportivo si potrà certamente parlare di *mobbing*, sia verticale che orizzontale: nel primo caso avremo dei comportamenti posti in essere dall'allenatore o comunque dalla società vessatori nei confronti dello sportivo, nel secondo tali comportamenti saranno posti in essere dai compagni di squadra.

⁷⁹ Tale articolo, rubricato «Tutela delle condizioni di lavoro» recita “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

2.10 Abolizione del c.d. vincolo sportivo

Il vincolo sportivo è quel vincolo che lega l'atleta alla società sportiva di appartenenza. Era un istituto tipico dell'ordinamento sportivo.

Nella fase antecedente alla legge n. 91/1981 l'atleta professionista, in particolare il calciatore professionista, era sempre stato legato alla società di appartenenza dal c.d. vincolo sportivo a tempo indeterminato previsto dai regolamenti federali. Il calciatore firmava un vincolo "a vita" con la società, dal quale egli non poteva recedere se non in casi eccezionali⁸⁰.

Di concerto con la libertà di svolgimento dell'attività sportiva indicata nella legge n. 91/1981 il legislatore ha abolito tale istituto ed ha legittimato la possibilità di apporre un termine al contratto, mai superiore a 5 anni.

L'abolizione fu graduale ed avvenne nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della predetta legge.

Le società avevano un guadagno da tale vincolo poiché gestivano il mercato del calciatore determinandone il prezzo e senza che la volontà dell'atleta potessero interferire con l'operazione di compravendita; in seguito all'abolizione, quindi, le società ebbero un contraccolpo economico che fu prontamente compensato dalla prevista indennità, al primo comma dell'art.6 della legge n. 91/1981⁸¹, di preparazione e promozione (che dovrà essere

⁸⁰ M. FERRARO, *La natura del vincolo sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987.

⁸¹ Prima di essere modificato tale comma recitava "Cessato, comunque, un rapporto contrattuale l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di un'indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura e alle esigenze dei singoli sport."

versata dalle federazioni). Al quarto (ora terzo) comma dello stesso articolo veniva specificato che l'indennità di cui sopra sarebbe dovuta essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi.

Anche questo era un istituto propriamente tipico dell'ordinamento sportivo, il quale ha subito una rivoluzione con l'intervento della celeberrima Sentenza Bosman che dal dicembre 1995 consente ai calciatori professionisti aventi cittadinanza dell'Unione Europea di trasferirsi gratuitamente a un altro club alla scadenza del contratto con l'attuale squadra⁸².

Di seguito a tale sentenza, l'art. 6 della legge n. 91/1981 è stato modificato ed è stato stabilito che le federazioni nazionali verseranno un premio di addestramento in favore della società presso la quale l'atleta ha svolto l'attività giovanile; tale premio dovrà esser reinvestito nel perseguimento di fini sportivi.

2.11 La fine del rapporto

Dopo aver esaminato la costituzione e il rapporto in essere vediamo ora come e in quali modi può aver termine il rapporto tra un atleta e una società, tra lavoratore e datore di lavoro nell'ordinamento sportivo.

Richiamando l'art. 5 della legge m. 91/1981 si evince che il contratto può avere una durata massima di 5 anni ed è rinnovabile, è infatti ammessa una successione di contratti a termine (non ammessa nel diritto comune, il rapporto si trasformerebbe, infatti, in un rapporto a tempo indeterminato); il contratto è cedibile, ma devono essere d'accordo le società e lo sportivo.

⁸² M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di stranieri comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in Giust. civ., 1996.

Anche quest'ultimo aspetto della cessione del contratto che determina un cambiamento nella posizione datoriale è tipico dell'ordinamento sportivo, di simile troviamo, per quanto riguarda gli ordinari rapporti di lavoro, la cessione automatica in seguito a un trasferimento d'azienda (o ramo di essa).

Uno sportivo, quindi, anche prima del naturale termine del contratto potrà esser trasferito presso altra società con la quale stipulerà un nuovo contratto ma sempre della durata massima di 5 anni; è previsto, inoltre, il c.d. prestito col quale la società proprietaria del cartellino cede solo temporaneamente le prestazioni del proprio atleta ad altra società.

La formula del prestito è assimilabile al distacco, istituto tipico del diritto del lavoro. Il distacco, la cui norma di riferimento è la c.d. Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), consiste nel mettere temporaneamente da parte di un datore di lavoro, detto distaccante, a disposizione di un altro datore, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Tanto nell'ipotesi di prestito di un atleta da una società a un'altra quanto in quella di distacco del lavoratore vi è un interesse del datore di lavoro a che il lavoratore prenda la propria opera presso il soggetto distaccatario che non sia quello meramente riferibile alla prestazione stessa; è presente, altresì, il carattere della temporaneità, intesa non come brevità, ma come "non definitività" della prestazione di lavoro presso il distaccatario; infine, altro tratto in comune tra i due istituti, è la titolarità, la quale rimane in capo al distaccante (e alla società proprietaria del cartellino).

Tali cessioni dovranno avvenire in forma scritta e andranno depositate presso le federazioni, sempre allo scopo di meglio consentire controlli.

Altro argomento da affrontare è quello dei licenziamenti e del recesso unilaterale.

Il legislatore italiano è sempre andato incontro alle esigenze dei lavoratori, tant'è che le norme giuslavoristiche contengono il principio del *favor laboratoris*. Dette tutele non si applicano, però, al lavoro sportivo nel quale è altresì consentito (nelle ipotesi di contratto a tempo indeterminato) il recesso *ad nutum*.

Nella grande maggioranza dei casi il contratto degli sportivi è a tempo determinato e la risoluzione consensuale *ante tempus* è consentita in presenza di giusta causa, la quale non consenta alle parti di proseguire nel rapporto. Si dovrà accertare caso per caso la ricorrenza o meno di tale giusta causa, non vi è (e non potrebbe esservi) una elencazione delle varie ipotesi.

Esempi possono essere il mancato pagamento dello stipendio, l'esclusione continua dai titolari qualora non sia dettata unicamente da scelte tecniche dell'allenatore, ma anche da "ordini dall'alto" magari derivanti dal disaccordo tra società e calciatore sulle modalità di rinnovo del contratto che li lega vicendevolmente.

Capitolo III

La previdenza nello sport

3.1 Origini e caratteri generali della previdenza nello sport

La nascita della previdenza sociale in Italia viene convenzionalmente fatta risalire al 1898, quando, con la legge 17 marzo 1898, n. 80 venne, per la prima volta, regolamentata la tutela verso infortuni e malattie professionali.

Vi furono, ovviamente, molte evoluzioni di tale normativa (importante l'estensione alla categoria dei lavoratori autonomi), ma mai venne colmata la lacuna riguardante il settore degli sportivi professionisti; solo con la legge n. 366 del 1973 venne estesa la tutela anche nei confronti degli sportivi professionisti.

Norma costituzionale di riferimento è senz'altro l'articolo 38 laddove al secondo comma viene attribuito ai lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli sportivi dapprima si mostrarono disinteressati al mondo della previdenza, poi, pian piano, l'attenzione crebbe e il mondo dello sport si accorse che aveva al proprio interno numerose specificità (prima e più importante, la durata della carriera, breve rispetto alle altre categorie) tali da rispecchiarsi in una tutela "diversa": fu così che con la prima legislazione in materia gli sportivi professionisti furono fatti rientrare nel fondo

ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).

L'ENPALS⁸³ era un ente di diritto pubblico sul quale operava la vigilanza del Ministero del Lavoro ed aveva un regime che era sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria operante in alternativa a quest'ultimo il quale ha una competenza generale residuale.

Come nel diritto comune, dove allo svolgimento di attività lavorativa si fa corrispondere l'inizio di un rapporto previdenziale anche nel mondo sportivo presupposto perché si abbia una propria posizione previdenziale è lo svolgimento di attività sportiva; il rapporto giuridico sorge spontaneamente senza una manifestazione di volontà da parte del soggetto interessato⁸⁴.

Il rapporto giuridico previdenziale che si instaura, quindi, *ope legis*, conserva una propria autonomia rispetto allo svolgimento di attività sportiva nonostante quest'ultima ne sia il presupposto.

La previdenza degli sportivi si forma con l'imposizione dell'obbligo del pagamento di contributi previdenziale in capo a società e atleti.

3.2 Gestione delle risorse finanziarie

La previdenza in generale può essere gestita secondo due principali sistemi: a capitalizzazione o a ripartizione.

⁸³ Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214 ne ha disposto la soppressione e ha trasferito all'INPS le relative funzioni.

⁸⁴ L. CARBONE, *La previdenza degli sportivi professionisti*, Foro It. 2002.

Con il sistema a capitalizzazione si ha l'accantonamento dei contributi versati in fondi di riserva ed il pagamento delle prestazioni con i frutti derivanti dall'accantonamento; la contribuzione è prelevata oggi in vista della erogazione delle pensioni, e, quindi, dei bisogni di domani. Tale sistema ha il grave inconveniente di entrare in crisi in periodi di accentuata svalutazione monetaria.

Con il sistema a ripartizione, invece, si ha l'utilizzazione dei contributi riscossi in ciascun periodo per l'erogazione delle prestazioni dovute in tale periodo; l'onere delle prestazioni da corrispondere in un dato periodo viene ripartito fra tutti gli iscritti alla gestione previdenziale. In tale sistema la contribuzione è prelevata oggi per sopperire all'erogazione delle pensioni e quindi ai bisogni di oggi.

La previdenza degli sportivi ha adottato il sistema finanziario a ripartizione. Sul punto occorre evidenziare che l'eventuale adozione del sistema c.d. contributivo non andrebbe ad influire sul sistema a ripartizione, atteso che il sistema contributivo influisce solo sui criteri di calcolo della pensione, ma non sul sistema finanziario a ripartizione⁸⁵.

3.3 Evoluzione normativa della previdenza nello sport

Con l'emanazione del D.P.R. dicembre 1971 n.1420, la tutela previdenziale del settore gestito dall'Enpals è stata perfezionata. Attraverso tale decreto vennero stabilite condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo,

⁸⁵ A. GUADAGNINO, *La previdenza dei calciatori*, in *Informazione previdenziale*, 1997.

considerando la saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa, in aggiunta alla natura delle retribuzioni⁸⁶.

Il sistema è stato poi perfezionato con l'attribuzione all'Enpals della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa a tutti gli sportivi professionisti.

Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi iniziato con la legge n.23 ottobre 1992 n.421, il legislatore ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'Inps, sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals (D. Lgs. 30 aprile 1997, n.182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Enpals (D. Lgs. 30 aprile 1997, n.166).

Nel caso di lavoro subordinato sono obbligati al versamento dei contributi tanto il datore di lavoro (società) quando lo sportivo (in misura minore) e vige il principio di automaticità delle prestazioni.

Il sistema di calcolo delle pensioni varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 (come per tutti i lavoratori) e anche alla categoria degli sportivi si applicano le disposizioni previste per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria e, quindi, si passa al sistema di calcolo c.d. contributivo.

Per gli iscritti che vantavano già almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 il calcolo avviene secondo il sistema c.d. retributivo; per gli

⁸⁶ A. GUADAGNINO, *Gli obblighi contributivi delle società di calcio e la tutela previdenziale dei calciatori*, Padova, 1998.

iscritti che al 31 dicembre 1995 vantavano meno di 18 anni di anzianità contributiva vige il sistema *pro-rata* secondo il quale il trattamento pensionistico si calcola fino al 31 dicembre 2011 mediante il sistema retributivo e per il periodo successivo col sistema contributivo (c.d. metodo misto).

Infine per gli iscritti al fondo in data successiva al 31 dicembre 1995 il calcolo della pensione avviene totalmente col sistema contributivo.

3.4 Assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Per molto tempo il legislatore rimase inerte rispetto al problema di assicurare gli sportivi professionisti riguardo a infortuni e malattie professionali (come ampiamente previsto per le altre categorie di lavoratori subordinati).

Nel 1975 era stata istituita una cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, la SPORTASS, la quale tutelava gli atleti da lesioni derivanti da infortunio (sia se subiti in gara che in allenamento), ma non da quelle che derivavano da malattie professionali; erano tutelati gli sportivi iscritti a federazioni affiliate al CONI.

Successivamente l'art.8 della legge n. 91/1981 provvedeva, per quanto concerne il rischio di morte e di infortuni idonei a pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva, a che le società stipulassero delle polizze assicurative individuali a favore degli sportivi professionisti; i limiti assicurativi erano stabiliti dalle federazioni di concerto con i rappresentanti delle categorie interessate.

Molto importante, infine, è stato il D. Lgsn. 38/2000 laddove, all'art. 6, ha previsto l'obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali in favore degli sportivi professionisti ed ha affidato la gestione all'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro); questo autonomamente rispetto alla stipula di una polizza privata.

Dopo tale decreto, e quindi dopo la previsione di un'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali presso l'INAIL, un'eventuale stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1981 va intesa come una forma di previdenza complementare essendo del tutto facoltativa.

Effetti di questa tutela maggiore per gli sportivi professionisti sono che ora l'atleta è tutelato quando l'infortunio si è verificato sul lavoro (in occasione di gare o sedute di allenamento); altra forma di tutela si ha in presenza di malattia professionale, quella malattia contratta a seguito della svolgimento dell'attività lavorativa⁸⁷.

Infine anche la normativa riguardante il c.d. infortunio *in itinere* (infortunio occorso per recarsi sul posto di lavoro) è da ritenersi applicabile agli sportivi professionisti.

Le società sono tenute al versamento del contributo assicurativo e l'assicurato, lo sportivo, ha diritto a prestazioni di tipo economico, ma anche sanitario e queste prestazioni verranno fornite anche nel caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro (c.d. principio di automaticità delle prestazioni).

⁸⁷ M. CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, Giust. Civ., 1995, I, 1385.

3.5 La tutela previdenziale e assicurativa per i non professionisti

Oltre la categoria degli sportivi professionisti troviamo due settori importanti: gli sportivi non professionisti e gli sportivi dilettanti.

I primi, uniti a quanti rimangono comunque esclusi da quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge n. 91/1981 (“L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge”), non rientrano sotto la gestione previdenziale Enpals.

Questa esclusione è conseguenza del già citato articolo 9 della legge n. 91/1981 unito al fatto che la tutela generale garantita dal fondo Enpals è prevista solo ed esclusivamente per coloro i quali rientrano nell'elenco tassativo dell'articolo 3 del D. Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.

Mancando una specifica norma disciplinante la previdenza degli sportivi non professionisti è necessario riferirsi alla disciplina Inps, considerandola come residuale; così gli sportivi professionisti saranno assicurati presso l'Enpals mentre i non professionisti presso l'Inps⁸⁸.

La seconda categoria, quella degli sportivi dilettanti, è altresì esclusa dalla tutela previdenziale Enpals (sempre ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1981 e dell'art. 1 della legge m. 366/1973).

⁸⁸ A. GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori non professionisti*, in *Inf. Previdenziale*, 2003, 418.

I dilettanti, seppure per prassi possono ricevere compensi sotto forma di rimborsi spese, svolgono, per definizione, la loro attività per divertimento o svago e senza fini di lucro⁸⁹.

Infatti seppure vi sia un rapporto tra un dilettante e una società associata alla Lega Nazionale Dilettanti questo non potrà considerarsi un rapporto di lavoro⁹⁰.

Naturalmente, accertata la mancanza di rapporto di lavoro, non può sorgere alcun rapporto previdenziale; a testimonianza di ciò passiamo in rassegna alcuni articoli rilevanti delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Figc):

- l'art 29 prevede al primo comma “Sono qualificati “non professionisti” i calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. , che giocano a “Calcio a Cinque” e che svolgono attività ricreativa”
- lo stesso articolo al comma 3 afferma “I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”

⁸⁹ J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it

⁹⁰ E. INDRACCOLO, *La natura del rapporto tra calciatore e società sportiva militante in campionati nazionali dilettantistici*, in Corti Marchigiane, 2005.

- l'art. 94 bis recita "I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche"
- l'art.94 ter infine "Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato".

Capitolo IV

La pensione del calciatore

4.1 L'inizio della previdenza nel calcio

Il mondo calcistico si avvicinò alla previdenza sul finire degli anni '60 grazie alle iniziative portate avanti dall'avvocato Sergio Campana, allora presidente di dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori).

Un passo decisivo venne compiuto prima dell'inizio della stagione sportiva 1973-74 quando Campana dopo lunghe trattative non andate a buon fine decise di indire uno sciopero a tempo indeterminato qualora non fosse stata emanata una legge sulla previdenza per il settore. Tale idea ebbe un seguito spaventoso considerando anche quelle che sarebbero state le possibili conseguenze: col prolungarsi dello sciopero, infatti, il campionato di calcio non avrebbe avuto inizio.

Il presidente AIC ebbe modo negli anni di confrontarsi con vari interlocutori, primi fra tutti i Ministri del Lavoro. Negli anni passati i Ministri Brodolini e Donat Cattin non diedero, però, rassicurazioni sufficienti; d'altra parte, racconta Campana, fu solo dopo l'incontro col Ministro di quell'anno, Coppo, che “intuì che qualcosa stava veramente cambiando”.

Finalmente fu emanata una legge che garantiva fondi previdenziali anche per i calciatori: si trattava della legge n. 366 del 1973. Tale legge garantiva una posizione previdenziale presso il fondo Enpals per tutti i calciatori

professionisti (coloro i quali militavano nei campionati dalla Serie A fino alla, allora, C2).

4.2. Il recupero dei contributi

Qualora vi sia stata un'omissione riguardante il versamento dei contributi in capo ad una società i soggetti danneggiati saranno due: in primis il calciatore che subisce una lesione della propria posizione previdenziale, ma anche, ovviamente, il fondo Enpals.

Sappiamo che il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'articolo 2116 del Codice Civile, supplisce al mancato versamento datoriale; tale principio è applicabile anche alla disciplina calcistica. Ciò anche perché i due rapporti mantengono una loro autonomia: Enpals ha un rapporto col calciatore, ma tale rapporto è del tutto indipendente dal rapporto che vede da un lato sempre il fondo Enpals e dall'altro la società detentrica del cartellino del giocatore.

Vi è, però, un piccolo adempimento a carico dell'atleta: questi dovrà denunciare il mancato versamento prima che sui contributi operi la prescrizione; dopodiché l'unica via per il calciatore sarà quella di sostituirsi al proprio datore di lavoro riscattando il periodo di mancata contribuzione.

Per garantire trasparenza il fondo Enpals invia al calciatore, annualmente, un rendiconto della propria posizione previdenziale e assicurativa.

Con la riforma delle pensioni nota come Riforma Dini tramutata nella legge. 335 del 1995 si è passati a un nuovo regime di prescrizione dei contributi dovuti e non versati: limite decennale fino al 31 dicembre 1995 e quinquennale per date successive (tranne il caso di denuncia del lavoratore per il quale rimane fermo il limite di 10 anni).

4.3. Il riscatto dei contributi

Come appena visto la data spartiacque per la previdenza in ambito calcistico è l'anno 1973. Il riscatto peculiare di questo mondo è, quindi, il riscatto dei periodi di lavori svolti antecedentemente a questa data.

Vi sono poi riscatti esistenti anche nel diritto comune, quali:

- il riscatto per omissione contributiva (da collegarsi al precedente paragrafo laddove si considerino i periodi prescritti e denunciati dal lavoratore);
- il riscatto per periodi in cui si è prestata la propria attività in Stati esteri con i quali l'Italia non abbia accordi o convenzioni;
- il riscatto del corso legale di laurea;
- corsi di istruzione tecnica ed artistica i quali vengono equiparati a quelli di istruzione universitaria.

Il riscatto è un metodo oneroso per il lavoratore che dovrà provvedere a versare la c.d. riserva matematica, utile a coprire l'incremento pensionistico derivante dalla contribuzione relativa al periodo riscattato.

L'onere del riscatto sarà determinato da un calcolo nel quale si terrà conto del sistema retributivo o contributivo tanto per ciò che riguarda i periodi riscattati quanto per ciò che riguarda l'anzianità assicurativa e contributiva (qui la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 1995).

La riserva matematica coinciderà con l'importo del riscatto; tale riserva sarà eguale all'incremento di pensione annua dato dalla differenza tra l'importo

calcolato con tutta la contribuzione (inclusa quella oggetto di riscatto) e quello calcolato escludendo il periodo da riscattare.

Tale riserva potrà esser pagata in un'unica soluzione o rateizzata fino a un massimo di 60 rate mensili, pari quindi a un pagamento dilazionato in 5 anni.

Importante è tenere conto del fatto che qualora un calciatore presenti domanda di pensione l'eventuale debito residuo dovrà pagarsi in un'unica soluzione.

Infine è da sottolineare che il costo del riscatto è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

4.4 Ricongiunzione di contributi

La ricongiunzione è un istituto oneroso che permette di riunire a coloro che vantano posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse tutti i periodi contributivi presso un'unica posizione per ottenere un'unica pensione.

L'interessato (o i superstiti) deve richiederla e devono sussistere almeno due periodi contributivi presso due forme previdenziali e, naturalmente, questi periodi non devono essere già stati utilizzati al fine di liquidare un'altra pensione.

Una volta operante la ricongiunzione i periodi vengono utilizzati come fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati; le leggi di riferimento sono la legge n. 29 del 1979 e la legge n. 45 del 1990.

Il discorso appena affrontato è generale ma è ovviamente valido anche per i calciatori che abbiano aperte più posizioni previdenziali. Vi è una convenzione tra Inps ed Enpals grazie alla quale il trasferimento di contributi avviene senza oneri a carico del lavoratore (se si tratta di contributi originariamente versati presso Enpals); è sufficiente indicare nella domanda di pensione la sede Inps presso cui risulta costituita la posizione assicurativa.

Però è da specificare che i contributi trasferiti da Enpals a Inps non vedranno modificata la propria natura e non saranno, pertanto, equiparabili a quelli versati originariamente all'Enpals con la qualifica di "Sportivo Professionista"; la conseguenza è che i contributi trasferiti varranno unicamente per la misura della pensione non già per il raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi.

La ricongiunzione deve essere richiesta contestualmente alla domanda di pensione e prima del pensionamento. La ricongiunzione non può operare in

maniera parziale e comprenderà, quindi, la totalità dei contributi versati. Non è richiedibile la ricongiunzione per quei contributi versati presso la gestione separata Inps.

Volendo operare, invece, una ricongiunzione dei contributi da Inps a Enpals si scontrerà un onere che sarà a carico del lavoratore. Dovrà determinarsi la riserva matematica corrispondente all'incremento di pensione annua dato dalla differenza tra l'importo calcolato con tutta la contribuzione (compresa quella oggetto di ricongiunzione) e quello calcolato escludendo il periodo da aggiungere.

Inoltre si dovrà detrarre l'ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni e, infine, determinare l'onere del richiedente che sarà pari al 50% della somma calcolata.

L'onere a carico del calciatore potrà essere pagato in unica soluzione ovvero rateizzato fino a un massimo di 10 anni con tasso annuo d'interesse pari al 4,50%.

Va segnalato anche che il costo della ricongiunzione è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

BIBLIOGRAFIA

- BARBARITO MARANI TORO A., *Problematiche della legge n. 91/1981*, in Riv. dir. sport., 1983, 30.
- BIANCHI D'URSO F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. lav., 1972, 396.
- BONAVITACOLA R., *Manuale di diritto sportivo*, 1986.
- BORRIONE G., *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, in Riv. dir. sport., 1999, 647.
- BORRUSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1963, 72
CANTAMESSA L., *Lineamenti di diritto sportivo*.
- CARBONE L., *La previdenza degli sportivi professionisti*, Foro It. 2002.
- CARINGELLA E., *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1994, 686.
- CASSÌ E., *Perplexità e riflessioni sul momento costitutivo del rapporto di lavoro nel mondo del professionismo sportivo*, in Giustiziasportiva.it, 2007.
- CECHELLA C., *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in Riv. dir. proc., 1988
- CESARINI SFORZA F., *Il diritto dei privati*, rivista italiana di scienze giuridiche, 1929, e in collana *Civiltà del Diritto*, vol. 5, Giuffrè, Milano, 1963, - "(*Ordinamenti giuridici (Pluralità di)*", in *Nuovissimo Digesto*, vol. XII.
- CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro Italiano*, 1933, I, col. 1381, e in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1969.
- CINELLI M., *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, *Giust. Civ.*, 1995, I, 1385.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*.
- COLUCCI M., *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004.
- DELL'OLIO M., *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988.
- DE CRISTOFARO M., legge 23 marzo 1981, n. 91. *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 580
- DELLA COSTA M., *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 44.
- FERRARO M., *La natura del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987.
- FOGLIA R., *La risoluzione delle controversie di lavoro sportivo*.
- GIROTTI C., *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 183.
- GUADAGNINO A., *La previdenza dei calciatori*, in *Informazione previdenziale*, 1997
- GUADAGNINO A., *Gli obblighi contributivi delle società di calcio e la tutela previdenziale dei calciatori*, Padova, 1998.

- GUADAGNINO A., *Il trattamento previdenziale dei calciatori non professionisti*, in Inf. Previdenziale, 2003, 418.
- HAURIUO M., *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, in collana Civiltà del diritto, vol. 16, Giuffrè, Milano.
- INDRACCOLO E., *La natura del rapporto tra calciatore e società sportiva militante in campionati nazionali dilettantistici*, in Corti Marchigiane, 2005.
- KELSEN H., *La teoria pura del diritto*, Torino, 1966.
- LENER A., *Una legge per lo sport?*, in Foro it., 1981, V, 302., lo definì “piuttosto dissennato”.
- LUBRANO E., *Ordinamento giuridico del giuoco calcio*.
- LUISO F., *L'arbitrato sportivo fra ordinamento statale e ordinamento federale*, 1990
- MARANI TORO. A e I., *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano, 1977
- MAZZONI G., *Dilettanti e professionisti*, in Riv. dir. sport., 1968, 368.
- NACCARATO G., *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizione sportive*, Riv. Dello sport, 1997, pag. 548.
- ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di stranieri comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in Giust. civ., 1996.
- PECORA A., *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma, 1987, 8.
- PERSIANI M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Commento all'art. 2, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 568.
- PICCARDO E., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, Commento all'art. 2, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 563.
- QUARANTA A., *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, Riv. Dir. Sportivo, 1979, 41.
- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. dir. sport., 1997.
- ROMANO S., *L'ordinamento sportivo*.
- ROTUNDI F., *La legge 23 marzo 1981, n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*.
- SCHIZZEROTTO G., *Dell'arbitrato*, Milano, 1988.
- SCOGNAMIGLIO R., *A proposito di mobbing*, in Riv. it. Dir. lav., 2004.
- SCOGNAMIGLIO R., *La natura contrattualistica del lavoro subordinato*, in Riv. it., dir. lav., 2007.
- TATTI S., *Diritto amministrativo dello sport*.
- TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it
- TOSI P., *Sport e diritto del lavoro*.

VALLEBONA F., *Istituzioni di diritto del lavoro*, II, *Il rapporto di lavoro*, Torino, 2008.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 207.

VOLPE PUTZOLU G., *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, 15.

WEBER M., *Economia e Società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961, Vol. I, 1922.

Cass. Civ., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, 1608.

Cass. Civ., 2 aprile 1963, n. 811.

Cass. 17 novembre 1984, n. 5838)

Cass. Civ., 24 giugno 1991, n. 7090 in *Nuova giur. Civ. comm.*, 1992, I, 857.

Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995.

Cass. Civ., 4 marzo 199, n. 1855, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1611

Cass. Civ., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 530.

Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785.

Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537

Corte Cost., 19 dicembre 2003

Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438.